

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rovigo autorizzata con provv.prot.n.7838 del 21/5/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Agenzia delle Entrate di Rovigo.

STATUTO
della "AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L."

TITOLO I

Della denominazione, della sede, dell'oggetto e della durata

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata.

1. Ai fini della produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Amministrazione Comunale di Rovigo è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"Azienda Servizi Strumentali S.r.l."** (in breve **"AS2 S.r.l."**).

2. In ragione delle attività svolte dalla società ed elencate nell'articolo 2 possono essere soci di AS2 Srl oltre al Comune di Rovigo:

- a) i Comuni;
- b) le Amministrazioni Provinciali;
- c) le Regioni;
- d) i Consorzi degli enti locali e le loro aziende speciali;
- e) gli altri Enti pubblici operanti a livello locale.

I suddetti soggetti contestualmente all'acquisizione della qualità di socio potranno provvedere ad affidare alla società i servizi strumentali ritenuti necessari al perseguimento delle loro attività istituzionali.

3. La sede legale della società è nel Comune di Rovigo. L'Organo Amministrativo può deliberare la istituzione di sedi secondarie nello stesso o in altro luogo della Repubblica Italiana.

4. La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta)

Articolo 2 - Oggetto sociale.

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale del Comune di Rovigo e degli altri enti indicati all'articolo 1 del presente Statuto, nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenze dei medesimi Enti.

2. Essa deve operare con le amministrazioni pubbliche locali partecipanti alla compagine societaria o affidanti, ma non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara.

3. Nell'ambito suddetto la società svolge nei limiti previsti dalla legge le seguenti attività:

- a) l'analisi e la progettazione di soluzioni per problematiche specifiche dei soci, ivi inclusi lo studio, l'approvvigionamento e/o la realizzazione diretta di applicazioni informatiche;
- b) l'alloggiamento, la manutenzione, l'aggiornamento e la gestione dei server e delle apparecchiature fisiche e di telecomunicazione su cui risiedono le applicazioni dei servizi gestiti, compresi gli approvvigionamenti di materiali di consumo;
- c) la manutenzione, la gestione e l'evoluzione delle applicazioni informatiche funzionanti sui server citati e delle relative banche dati, comprese le attività di estrazione dati, copia di salvaguardia e gestione della sicurezza;
- d) lo svolgimento di servizi di supporto, consulenza e assistenza ai soci

che impiegano le citate applicazioni, sia da remoto sia sul luogo;

e) la formazione e l'addestramento del personale dei soci su tutte le applicazioni gestite dalla società e, più in generale, sulle tematiche attinenti alle attività sociali e su quelle proposte dai soci;

f) il supporto alla partecipazione a bandi per attività finanziate a livello regionale, nazionale ed europeo, con particolare riguardo alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico rivolti all'innovazione della P.A. allargata;

g) la gestione dei servizi di telefonia fissa e mobile di e per i soci e le loro società partecipate, compresi i centralini e gli apparati lato utente e dei servizi di sportello telefonico integrato;

h) l'erogazione di servizi ausiliari allo svolgimento delle attività istituzionali degli Enti Locali, correlati a quelli di natura informatica e telematica, come:

- gestione di servizi di ricerca evasione tributaria locale e non nell'ambito del progetto di federalismo fiscale;

- gestione di servizi di recupero di gettito fiscale locale dallo Stato (ad esempio ICI);

- gestione di servizi di controllo della velocità, del traffico, dell'accesso a zone delimitate;

- gestione di servizi strumentali di carattere amministrativo e tecnologico ausiliari allo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e non, di competenza degli Enti Locali affidanti;

- gestione di servizi di recupero insoluti (con particolare riguardo alle contravvenzioni al codice della strada);

- gestione di servizi di pagamenti ed acquisti in rete;

- gestione di servizi di ricerca di informazioni anche attraverso il monitoraggio di mezzi di comunicazione (rassegna stampa ecc.);

- gestione di servizi relativi a normative di settore (es. sicurezza e privacy);

- gestione di servizi di redazione informatica di verbali di sedute consiliari;

- gestione di servizi di inserimento dati (data entry).

i) la gestione di altri servizi strumentali alla P.A. ausiliari alle attività di:

- gestione del personale;

- gestione della contabilità;

- gestione dei tributi;

- gestione degli acquisti;

j) la gestione di servizi di prenotazione ed accesso ai servizi, compresi contact e call centers;

k) la gestione di altri servizi di natura informatica e telematica affidati dai soci.

l) la gestione di attività di service di progettazione ed altre attività amministrative e contabili strumentali alle funzioni istituzionali dei soci.

m) la gestione diretta delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre Entrate dei soci

n) la gestione delle attività di controllo energetico ed ambientale per gli Enti affidatari (es. controllo impianti di riscaldamento), con esclusione delle attività ad esse incompatibili a norma di legge.

4. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere operazioni finanziarie, con eccezione di quelle nei confronti del pubblico ed escluse in ogni caso le attività riser-

vate per legge e quelle precluse dalla medesima in ragione della natura dell'attività svolta.

5. La società non può assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese in Italia, ai sensi e nei limiti delle norme di legge.

TITOLO II

Del capitale sociale, delle quote e dei rapporti fra i soci

Articolo 3 - Capitale e quote sociali.

1. La società è a totale capitale pubblico, determinato in **Euro 233.200,00 (duecentotrentatremiladuecento e zero centesimi)** e diviso in quote ai sensi di legge. Possono divenire soci unicamente gli Enti pubblici e le aziende speciali indicati nell'articolo 1 e nel rispetto delle finalità ed attività sociali espresse nell'articolo 2.

2. Le quote sociali sono nominative e indivisibili.

3. Il capitale può essere aumentato sia con nuovi conferimenti in danaro, in natura, di crediti o di altri attivi suscettibili di valutazione economica, sia col passaggio di riserve a capitale.

4. Salvo il caso di ricostituzione dell'ammontare minimo legale, l'aumento di capitale può essere attuato tramite l'emissione di nuove quote di partecipazione da offrire ai terzi.

Articolo 4 - Atti di disposizione delle quote sociali.

1. La società è a capitale pubblico locale, pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente articolo 2.

2. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma, qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie quote ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata allo Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto legittimato e disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle quote. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, con lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, con lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

5. E' inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote sociali idoneo a fare venire meno il carattere pubblico locale del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2 del presente statuto ed è altresì inefficace o-

gni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi, per questa ragione l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2, nel caso detti requisiti non sussistano, l'Organo Amministrativo non autorizza il compimento dell'atto di trasferimento, che se compiuto, sarà inefficace verso la società ed i soci.

6. E' altresì inefficace verso la società ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle quote da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 2.

7. Ogni atto di trasferimento di diritti di cui al comma che precede deve essere comunicato, con lettera raccomandata a.r., all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. L'Organo Amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 2. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano lo Organo Amministrativo non autorizza il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dai commi precedenti, l'Organo Amministrativo autorizza l'atto con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto a dare la comunicazione sopra prevista ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

8. In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle quote o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'articolo 2, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'articolo 2437 ter c.c.

Articolo 5 - Recesso del socio.

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge, se non acconsente:

- a) al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) alla fusione o scissione della società;
- c) alla revoca dello stato di liquidazione;
- d) al trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 3 c.c.;
- f) all'aumento di capitale mediante ingresso di nuovi soci.

2. Il diritto di recesso si esercita con lettera raccomandata da spedire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima; la lettera deve contenere le generalità del socio recedente e il domicilio eletto.

3. Dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma precedente da parte della società, il socio recedente non può cedere la propria quota ad alcuno.

4. Qualora il recesso consegua al verificarsi di un fatto diverso da una decisione sociale, il diritto è esercitato con lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio che vuole recedere. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

5. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui que-

sta ne ha ricevuto la comunicazione.

6. Il rimborso delle partecipazioni ai soci recedenti si effettua in base alle norme di legge.

7. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, l'Organo Amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine massimo di trenta giorni per manifestare la propria disponibilità, con lettera raccomandata spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Articolo 6 - Decisioni dei soci.

1. I soci decidono sugli argomenti che l'Organo Amministrativo, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono riservate in ogni caso alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione del piano industriale e del piano di sviluppo;
- c) la fissazione dei criteri generali per l'affidamento dei servizi;
- d) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
- e) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci o del Revisore;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480 c.c.;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale indicato nel precedente articolo 3 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'autorizzazione all'Organo Amministrativo per acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda e partecipazioni societarie;
- i) l'autorizzazione da rendere all'Organo Amministrativo per prestazioni di garanzie e concessioni di prestiti che comportino un impegno di valore superiore a Euro 350.000 (trecentocinquantamila) per singolo atto;
- j) le altre materie indicate specificatamente nel presente statuto.

3. Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto, che ha valore proporzionale alla quota di partecipazione.

4. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione dell'Assemblea ai sensi del successivo art.7;
- b) mediante consultazione scritta ai sensi dell'articolo 8, promossa dall'Organo Amministrativo o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

5. La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere conservata agli atti della società e le decisioni, anche se negative, trascritte senza indugio, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. L'Organo Amministrativo deve informare senza indugio i Sindaci, se nominati, delle decisioni adottate.

6. Le decisioni di cui alle lettere a), b), d), f), g), h), i) et e) del comma 2 devono essere adottate in ogni caso con deliberazione dell'Assemblea.

7. Si procede tramite deliberazione dell'Assemblea anche quando ciò sia stato richiesto dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 7 - Decisione dei soci in assemblea.

1. L'Assemblea dei soci decide mediante deliberazione e si riunisce di norma presso la sede sociale; essa può anche riunirsi altrove, purché nel

territorio della Repubblica Italiana.

2. L'Assemblea è convocata, dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, con lettera raccomandata, raccomandata a mano, fax o posta certificata, spedita in modo che sia recapitata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio risultante dagli atti sociali.

3. L'avviso di convocazione deve sempre riportare, oltre alla data, all'ora e al luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno della riunione.

4. La convocazione per l'assemblea approvativa del bilancio annuale deve essere recapitata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con le modalità operative previste al comma 2.

La completa documentazione di bilancio rimarrà per tale periodo depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.

5. L'intervento in Assemblea può avvenire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere ed esaminare documenti e d'intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti in qualsiasi momento.

6. Possono intervenire in Assemblea i soci che risultano tali alla data di svolgimento dell'adunanza. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, che dev'essere conservata agli atti.

7. L'Assemblea è costituita con la con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione dei casi di cui alle lettere b), f) et g) dell'articolo 6, comma 2 del presente statuto, nei quali l'assemblea è costituita con la presenza dei due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale. Sono comunque fatti salvi i quorum particolari stabiliti nel presente statuto.

8. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente o Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di essi, dalla persona appositamente designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente ed, eventualmente dal notaio.

9. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente, che può incaricare un socio o un dipendente della società a fungere da segretario verbalizzante o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Organo Amministrativo, da un notaio.

10. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se è rappresentato l'intero capitale sociale e se l'Organo Amministrativo e i Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dello argomento in discussione. Se l'Organo Amministrativo o i Sindaci o il Revisore, se nominati, non sono presenti, il Presidente dell'Assemblea deve dare atto nel verbale che i medesimi sono stati informati della riunione.

Articolo 8 - Decisione dei soci a seguito di consultazione scritta.

1. Nella consultazione scritta il documento contenente la proposta di decisione, redatto in unico esemplare, deve essere esaminato nella sua com-

pletezza da tutti i soci; ciò deve risultare da esplicita dichiarazione degli stessi resa a margine della propria dichiarazione scritta di voto sul documento ovvero, in caso di rifiuto di rendere la dichiarazione, mediante attestazione dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio d'amministrazione.

2. Dal documento deve risultare l'indicazione dei soci favorevoli, di quelli contrari e di quelli astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di voto equivale a voto contrario.

3. Del procedimento devono essere informati, se nominati, i Sindaci.

4. La decisione mediante consultazione scritta è presa in ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

5. La consultazione scritta deve in ogni caso perfezionarsi, salva l'ipotesi di cui all'ultima parte del precedente comma 1, mediante la sottoscrizione di tutti i soci ed entro trenta giorni dalla data in cui è stata indetta, in caso contrario, si ha per non avvenuta.

TITOLO IV

Dell'amministrazione e dei controlli

Articolo 9 - Poteri dell'Organo Amministrativo.

1. La società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, in alternativa da un Amministratore unico o da tre (3) amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

2. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo le autorizzazioni e le competenze attribuite alla decisione dei soci, ai sensi del presente statuto e dalla legge.

3. Con la deliberazione di nomina dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea ne stabilisce la struttura, eventualmente la presidenza ed i poteri dell'amministratore delegato nonché le eventuali limitazioni ai poteri di gestione.

4. I componenti dell'Organo Amministrativo, che possono essere soci o meno, restano in carica per tre esercizi, salvo un diverso termine più breve disposto allo atto della nomina e possono essere revocati dall'Assemblea per malafede, grave negligenza o altra giusta causa, l'Organo Amministrativo, inoltre, decade contestualmente al rinnovo del mandato amministrativo del Sindaco di Rovigo.

5. In ogni caso la redazione del progetto di bilancio, di fusione o scissione, di piano industriale, di sviluppo, e la proposta per la determinazione dei corrispettivi sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

1. Qualora siano nominati più amministratori costituiti in Consiglio di Amministrazione, essi nominano fra loro il Presidente ed il Vicepresidente, semprechè non vi abbia già provveduto la decisione dei soci.

2. Il Consiglio può riunirsi sia nella sede sociale che in altro luogo della Repubblica Italiana; alla convocazione provvede il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri con:

a) lettera raccomandata, anche a mano, o telegramma spediti al domicilio

di ciascun amministratore e Sindaco effettivo o Revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

b) telefax o messaggio di posta elettronica pervenuti a ciascun amministratore e Sindaco effettivo o Revisore, se nominati, almeno due giorni prima della adunanza, rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

4. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli argomenti da trattare.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorrono la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri.

6. Le decisioni dell'Organo Amministrativo possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, rispettivamente con le modalità e procedure di cui all' articolo 8, da far pervenire per telegramma, telefax o posta elettronica entro il termine indicato nella richiesta.

7. Nei limiti di legge, il Consiglio d'Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più membri.

Articolo 11 - Compensi ai componenti dell'Organo Amministrativo.

1. Ai componenti dell'Organo Amministrativo può essere riconosciuto un compenso da determinarsi all'atto della nomina dall'Assemblea, nel limite della normativa vigente.

2. Ai componenti dell'Organo Amministrativo sono riconosciuti rimborsi per le spese di viaggio con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 84 del T.U.E.L., come previsto dal comma 727 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e successive integrazioni.

Articolo 12 - Rappresentanza della società.

1. La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale, è attribuita:

a) nel caso in cui i soci abbiano stabilito che la società sia amministrata da un Amministratore unico, a questo stesso;

b) nel caso in cui i soci abbiano stabilito che la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vicepresidente, se nominato, nonché agli Amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 13 - Controlli interni.

1. I soci, decidendo ai sensi del precedente articolo 7, possono in ogni momento nominare i Sindaci, nel numero di tre effettivi e due supplenti, che si costituiscono in collegio, determinandone competenze e poteri.

2. In ogni caso, la nomina dei Sindaci, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

3. I Sindaci svolgono il controllo sulla gestione e quello contabile, salvo che l'Assemblea non decida di affidare quest'ultimo ad un Revisore.

Articolo 14 - Direzione, coordinamento e controlli

1. Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo", i soci che affidano attività, servizi strumentali e/o funzioni amministrative alla società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della medesima società mediante l'approvazione delle decisioni dei soci, nonché le direttive impartite ed i pareri rilasciati dal Comitato di controllo, disciplinato per

tutto ciò che non sia previsto dal presente Statuto da apposito Regolamento.

2. La direzione e il controllo sono esercitati dai soci oltre che nelle forme e secondo le modalità previste dal libro V, titolo V del codice civile, tramite:

a) il diritto di accesso agli atti della società. In particolare, ogni socio ha il diritto di chiedere, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi, delle attività strumentali, delle funzioni amministrative affidate alla società, alla situazione economica e finanziaria della società, allo stato di attuazione degli obiettivi e programmi assegnati, purchè tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa;

b) le direttive impartite dal Comitato di controllo indicate all'art.14-bis, comma 5 del presente Statuto;

c) i pareri vincolanti emessi in via preventiva dal Comitato di controllo nelle ipotesi previste dall'art.14-bis del presente Statuto;

d) le delibere approvate dai soci in base all'art.6, comma 2 del presente Statuto;

e) il diritto dei soci di ricevere una relazione semestrale dall'Organo Amministrativo circa l'andamento della gestione, le prospettive d'evoluzione e di sviluppo e le operazioni più rilevanti. La relazione deve avere sia carattere tecnico che economico-finanziario e deve essere trasmessa ai soci entro quindici giorni dalla conclusione del semestre.

Articolo 14-bis – Autorizzazione preventiva e attività di controllo svolte dal Comitato di controllo

1. Il Comitato di controllo adotta in via preventiva pareri vincolanti, in ordine:

a) all'approvazione del bilancio di esercizio e alla distribuzione degli utili;

b) alla nomina e alla revoca dei componenti dell'Organo amministrativo;

c) alla nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci o del Revisore;

d) alla modifica dell'atto costitutivo;

e) alle delibere che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 del presente Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) alla proposta dell'Organo amministrativo di effettuare acquisti e alienazioni di beni immobili, di rami d'azienda, di partecipazioni societarie, prestazione di garanzie e concessioni di prestiti che comportino un impegno di valore superiore ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila e zero centesimi) per singolo atto;

g) agli ulteriori atti eventualmente richiesti dai membri del Comitato di controllo che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

2. Prima dell'approvazione da parte dei competenti organi sociali, gli atti indicati al comma 1 del presente articolo debbono essere sottoposti al Comitato di controllo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la loro approvazione, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere vincolante. Allorquando nel parere – il quale deve essere sempre motivato – siano espressi dei rilievi critici o delle proposte di modifica in relazione agli atti oggetto di decisione, i competenti organi sociali sono tenuti a modificare tali atti, prima dell'approvazione dei medesimi, in modo da conformarli al parere emesso dal Comitato di controllo.

3. Il Comitato di controllo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
4. In merito all'attività svolta, al conseguimento degli obiettivi e all'esecuzione degli atti del Comitato di controllo, l'Organo amministrativo è tenuto a trasmettere a quest'ultimo una relazione ogni 6 (sei) mesi.
5. Il Comitato di controllo impartisce direttive aventi ad oggetto il piano industriale, il piano di sviluppo, nonché l'atto contenente i criteri generali per l'affidamento di beni e servizi, prima che tali atti siano approvati dai soci.
6. Il Comitato di controllo verifica l'attuazione delle direttive impartite, nonché l'osservanza dei pareri vincolanti espressi; a tal fine ai singoli componenti del Comitato di controllo è consentito acquisire tutti gli atti necessari all'esercizio dell'attività di controllo, nonché l'effettuazione di ispezioni e l'audizione dei consiglieri di amministrazione.
7. Il Comitato di controllo, con deliberazione a maggioranza, può proporre all'Assemblea dei soci la revoca degli amministratori, in caso di approvazione di delibere non conformi ai pareri espressi o alle direttive impartite.

TITOLO V

Del bilancio, degli utili e dei finanziamenti

Articolo 15 - Bilancio.

1. Il primo esercizio sociale si apre alla data di costituzione della società e cessa il 31 (trentuno) dicembre successivo. Gli esercizi sociali successivi al primo si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo forma il bilancio, che dev'essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a centottanta giorni nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Articolo 16 - Utili e finanziamenti.

1. Salvo diversa delibera dell'assemblea, gli utili netti risultanti dal bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del codice civile e gli eventuali altri accantonamenti deliberati dall'assemblea, saranno imputati a riserva straordinaria.

2. Possono essere distribuiti solo gli utili netti effettivamente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato.

3. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;
- c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

4. I soci possono effettuare versamenti nel rispetto delle norme in vigore. I finanziamenti concessi dai soci in presenza di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, indicati dal secondo comma dell'articolo 2467 del codice civile, potranno essere rimborsati in via subordinata alla soddisfazione degli altri creditori, come stabilito dal primo comma dello stesso articolo.

Articolo 17 - Titoli di debito.

1. La società potrà emettere titoli di debito, da offrire in sottoscrizione ad

investitori qualificati, nel rispetto dei termini e dei modi di cui all'articolo 2483 del codice civile.

2. La decisione di emettere tali titoli sarà assunta dall'assemblea dei soci con l'unanimità del capitale sociale, prevedendo le condizioni del prestito e quelle di rimborso ed un suo estratto verrà iscritto nel registro imprese, a cura degli amministratori.

3. Dette condizioni e modalità potranno essere modificate unicamente dall'assemblea, sempre all'unanimità, previo consenso espresso per iscritto della maggioranza dei possessori dei titoli.

TITOLO VI

Dello scioglimento e della liquidazione.

Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione.

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge oltre che nell'ipotesi in cui per tre esercizi consecutivi si registrino perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo di legge.

2. La liquidazione della società è fatta da uno o più liquidatori.

3. L'Organo Amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'Assemblea dei soci affinché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o insiemi di essi;

e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche per singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Articolo 19 - Revoca dello stato di liquidazione.

1. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, se del caso, con deliberazione della Assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dello statuto.

2. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto dopo sessanta giorni da quello della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento a quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 20 - Recapito dei soci agli effetti dei rapporti sociali.

1. Ai fini del contratto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci si fanno al recapito di ciascuno risultante dal Registro delle Imprese.

2. Agli atti sociali devono risultare l'indirizzo postale completo e, se comunicati, i numeri di telefono e telefax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci.

3. Ogni successiva modificazione del recapito dev'essere comunicata per iscritto all'Organo Amministrativo, pena la sua inopponibilità.

4. È a carico del socio ogni conseguenza derivante dalla mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Articolo 21 - Rinvio.

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto e nell'atto costitutivo è fatto rinvio alle norme dettate in materia di società a responsabilità limitata dal codice civile e dalle leggi speciali, anche tributarie.

F.to: Magaraggia Roberto

copia su supporto informatico conforme all'originale formato su supporto cartaceo, resa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.LGS. 7 marzo 2005, numero 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese